

Il Tribunale di Roma/1 Sezione feriale - Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.8.2017 che precede,

premesse in fatto:

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 10.8.2017 e ritualmente notificato [redacted] ha adito il Tribunale del lavoro di Roma/1° grado esponendo che è docente di ruolo a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado nella classe di concorso A051 su sede su posto di sostegno e che attualmente presta servizio in Roma (Istituto Anco Marzio);
- che ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 221 dell'11.4.2017 e che, in detta domanda ha chiesto eccitarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/92 e 13 punto 4 del CCNI di settore 2017/2018 in quanto presta assistenza alla propria suocera, invalida beneficiaria della l. 104/92;
- che tuttavia, con email di notifica del 20.7.2017 le è stato comunicato che non le era stata assegnata la precedenza richiesta;
- che tale condotta del Ministero si appalesa illegittima in quanto l'art. 12 con il quale ha negato detto diritto di precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali e non anche (inspiegabilmente) nei trasferimenti provinciali è norma negoziale che non può porsi in contrasto con quanto previsto dalla norma legislativa di rango primario di cui all'art. 33 l. 104/1992 i cui commi 3 e 5 dispongono che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;
- che la condotta del PA si è rivelata idonea a causar un pregiudizio grave ed irreparabile alla salute della suocera portatrice di handicap e, anzi, non autosufficiente;
- che la ricorrente ha pertanto chiesto, previa disapplicazione della nota email con cui si è disposto l'omesso trasferimento della ricorrente nella provincia richiesta (Messina), eccitarsi e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la precedenza nei trasferimenti interprovinciali nella provincia di Messina o di altra indicata tra le preferenze espresse nella domanda;
- che, benché ritualmente notificato, il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace;
- che all'udienza del 31.8.2017 il Giudice si è riservato di decidere;

#### RILEVATO IN DIRITTO

- che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va intesa quale strumento di garanzia nei confronti della durata psicologica (e non) del processo di cognizione piena; che le norme che la disciplinano ne evidenziano la natura atipica - e dunque residuale, nonostante l'espansione enorme ed abnorme subita dalla procedura d'urgenza; che il c.d. periculum in mora va inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave in suscettibile di altre tutele;

possi alle condotte dalla PA non possono che essere quelli e solo quelli previsti dal citato art. 35 L. 104/92. (Cf. nello stesso senso anche provv Trib Vercelli del 12.1.2017/RG 667/2016; provv. Trib Matera del 6.2.2012 in RG 1476/2011; provv. Trib Taranto del 13.8.2013 e provv. Trib Messina del 7.8.2017 in RG 3294/2017) con conseguente diritto alla precedenza anche con riferimento ai trasferimenti interprovinciali;

- che nel caso di specie la parte ricorrente ha documentalmente provato di essere l'unica in grado di provvedere con continuità all'assistenza del disabile in questione (Cf. doc A/ verbale di visita con giudizio del 3.12.1988 che attesta che la suocera della ricorrente è portatrice di handicap grave ex L. 104/92 in quanto affetta da [redacted] e [redacted] che conferma l'accertamento medico precedente ravvisando anzi un [redacted] "sede a votare" doc. Cf. atto notorio con cui uno dei figli di [redacted] dichiara di non poter provvedere all'assistenza della madre "in quanto spesso fuoripatria per lavoro"; doc. Cf. atto notorio con cui una figlia di [redacted] dichiara di non poter provvedere all'assistenza della propria madre in quanto risiede e lavora a Mesafra(TA)",

- che nella fattispecie si attesti ravvisato il requisito del periculum in mora posto che l'allontanamento del luogo di residenza porrebbe parte ricorrente nell'impossibilità di garantire assistenza al [redacted]abile;

- che le spese di lite vengono liquidate secondo soccombenza

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al ministero convenuto di riconoscere a parte ricorrente il diritto di precedenza ex L. 104/1992 nell'ambito delle procedure di mobilità interessata.  
Spese di lite poste a carico del ministero soccombenza e liquidate in [redacted]

Si comunica.

Roma, 14.9.2017

IL GIUDICE

*M. Fucini*

16-9-17  
*[Signature]*  
[Stamp]

Il Tribunale di Roma/Sezione Fariola - Lavoro/1° grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.8.2017 che precede,

premessi in fatto:

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 3.8.2017 e ritualmente notificato [redacted] ha adito il Tribunale del lavoro di Roma/1° grado esponendo che è docente a tempo indeterminato nella classe di concorso AD16 in ruolo su posto di sostegno e che attualmente presta servizio in Roma;

che ha partecipato alle mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 221 dell'11.4.2017 e che, in detta domanda, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 30 l. 104/92 e 13 punto 4 del CCNL di settore 2017/2018 in quanto tutore legale presso il Tribunale di Messina ed in quanto presta assistenza al proprio padre, invalido beneficiario della l. 104/92;

- che tuttavia, con successiva email di notifica le è stato comunicato che non le era stato assegnata alcuna precedenza;

- che tale condotta del Ministero si appalesa illegittima in quanto l'art. 13 con. [redacted] che ha negato detto diritto di precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali e non anche (inspiegabilmente) nei trasferimenti interprovinciali è norma negoziale che non può porsi in contrasto con quanto previsto dalla norma legislativa di rango primario di cui all'art. 33 l. 104/1992;

9 - che pertanto la condotta della PA si è fondata a causarle un pregiudizio grave ed irreparabile sia alla salute del portatore di handicap sia alla tutela del minor ad essa affidati da Tribunale di Messina;

- che la ricorrente ha pertanto chiesto, previa disapplicazione della nota email con cui si è disposto il suo assegnamento al trasferimento nella provincia richiesta (Messina), accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere la precedenza nei trasferimenti interprovinciali nella provincia di Messina o di altra indicata fra le preferenze espresse nella domanda;

- che, benché ritualmente notificato, il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace;

- che all'udienza del 31.8.2017 il Giudice si è riservato di decidere;

**RILEVATO IN DIRITTO:**

- che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va intesa quale strumento di garanzia nei confronti della durata fisiologica (e non) del processo di cognizione piena; che le norme che la disciplinano ne evidenziano la natura atipica - e dunque residuale, nonostante l'espansione sempre più abnorme subita dalla procedura d'urgenza; che il c.d. periculum in mora va inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave in suscettibile di altra tutela;

- che la ricorrente fonda la pretesa vantata in giudizio (diritto ad essere inclusa con priorità nelle graduatorie di mobilità interprovinciale) sull'art. 30 70° e l. 104/92 così come innovato dagli art. 19 e 20 l. 58/2006 - norma di rango primario - e sull'art. 501 del lge

13.8.2013 e provv. Trib. Messina del 7.8.2017 in RG 3234/2017) con conseguente diritto alla precedenza anche con riferimento ai trasferimenti interprovinciali;

- che nel caso di specie il ricorrente ha documentalmente provato di essere l'unico in grado di provvedere con continuità all'assistenza del disabile in questione ( cfr. doc. A/ verbale di Commissione medica per l'accertamento dell'handicap [REDACTED] che attesta che il padre del ricorrente, di anni [REDACTED] è portatore di handicap grave ai sensi della l. 104/92 in quanto affetto da una [REDACTED] malattia e [REDACTED] ricorrente [REDACTED] B/ atto notorio con cui il fratello della ricorrente dichiara di non poter provvedere all'assistenza della madre; doc. C/ atto notorio con cui la mamma della ricorrente dichiara di non poter provvedere all'assistenza del proprio coniuge);

- che nella fattispecie vi è altresì ravvisato il requisito del periculum in mora posto che l'allontanamento del luogo di residenza potrebbe parte ricorrente nell'impossibilità di garantire assistenza al disabile;

- che l'accertato diritto della ricorrente a godere della precedenza richiesta ai sensi dell'art. 33 l. 104/92, come dall'esame dell'incidenza, ai fini che qui interessano, dell'ulteriore qualifica [REDACTED] della ricorrente [REDACTED];

- che le spese di lite vengono liquidate secondo soccombenza

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al ministero convenuto di riconoscere a parte ricorrente il diritto di precedenza ex l. 104/1992 nell'ambito della procedura di mobilità interessata.

Spese di lite poste a carico del ministero soccombente [REDACTED]

Si comunica.

Roma, 14.9.2017

IL GIUDICE

*M. Trani*

Depositato in Cancelleria  
 Roma, 14-9-17



*[Signature]*

Il Tribunale di Roma/ Sezione ferie - Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.8.2017 che precede,

premesso in fatto;

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 7.8.2017 e ritualmente notificato [redacted] ed il Tribunale del lavoro di Roma/1° grado esponendo che è docente di ruolo a tempo indeterminato di scuole primarie e che attualmente presta servizio a Castel Paziano (abitato W.A. Mozart);

- che ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 221 dell'11.4.2017 e che, in detta domanda ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art. 30 l. 104/92 e 13 punto 4 del CCNT di settore 2017/2018 in quanto presta assistenza al proprio padre, invalido, beneficiario della l. 104/92;

- che tuttavia, con successive email di notifica le è stato comunicato che non le era stata assegnata la precedenza richiesta;

- che tale condotta del Ministero si appalesa illegittima in quanto l'art. 13 coni. che ha negato detto diritto di precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali e non anche (inevitabilmente) nei trasferimenti provinciali è norma negoziata che non può porsi in contrasto con quanto previsto dalla norma legislativa di rango primario di cui all'art. 33 l. 104/1992; cui commi 3 e 5 dispongono che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persone con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;

9 - che la condotta della PA è idonea a causar un pregiudizio grave ed irreparabile alla salute del padre portatore di handicap;

- che la ricorrente ha pertanto chiesto, previa disapplicazione della nota emessa con cui si è disposto l'omesso trasferimento della ricorrente nella provincia richiesta (Messina), accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere la precedenza nei trasferimenti interprovinciali nella provincia di Messina o di altra indicata tra le preferenze espresse nella domanda;

- che, benché ritualmente notificato, il Ministero non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace;

- che all'udienza del 31.8.2017 il Giudice si è riservato di decidere;

#### RILEVATO IN DIRITTO

- che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va intesa quale strumento di garanzia nei confronti della durata biologica (non) del processo di cognizione piena; che le norme che la disciplinano ne evidenziano la natura atipica - e dunque residuale, necessitante l'espansione anomala ed abnorme - e subita dalla procedura d'urgenza; che il o.d. periculum in mora va inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave in suscettibile di altra tutela;

non possono che essere quelli e solo quelli previsti dal citato art. 33 l. 104/92 ( cfr. nello stesso senso anche provv. Trib Vercelli del 12.1.2017/RG 857/2016; provv. Trib Milano del 5.2.2012 in RG 1476/2011; provv. Trib Taranto del 13.6.2013 e provv. Trib Messina del 7.6.2017 in RG 823/2017) con conseguente diritto alla precedenza anche con riferimento ai trasferimenti interprovinciali;

- che nel caso di specie parte ricorrente ha documentalmente provato di essere l'unica in grado di provvedere con continuità all'assistenza del disabile in questione ( cfr. doc. A/ verbale di visita presso la Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del ricorrente e portatore di handicap-grave al sensi dell'art. 3/3<sup>a</sup> e l. 104/92; doc. B/ atto notarile con cui la ricorrente dichiara di essere l'unico membro della famiglia a prestare assistenza continuativa al proprio genitore ( con cui peraltro convive, cfr. doc. C/ atto notarile con cui il fratello della ricorrente dichiara di non poter provvedere all'assistenza del proprio padre per motivi di lavoro / lavoro nella città di ~~\_\_\_\_\_~~; doc. D/ atto notarile con la madre della ricorrente dichiarata di non essere in grado di provvedere all'assistenza del proprio coniuge e di non avere neanche la patente);

- che nella fattispecie va altresì ravvisato il requisito del periculum in mora posto che l'allontanamento dal luogo di residenza potrebbe parte ricorrente nell'impossibilità di garantire assistenza al disabile;

- che le spese di lite vengono liquidate secondo soccombenza

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al ministero convenuto di riconoscere a parte ricorrente il diritto di precedenza ex l. 104/1992 nell'ambito della procedura di mobilità interessata.

Spese di lite poste a carico del ministero convenuto in conformità con l'art. 96 del codice di procedura civile.

Si comunica.

Roma, 14.9.2017

IL GIUDICE

*M. Tredici*

Deposito in Cancelleria  
Roma, il 16-9-17



PROV. TRIB. ROMA  
13  
A. Della Giustina